

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Cari Carabinieri,

negli ultimi anni il modo di comunicare, informarsi e interagire è cambiato profondamente. Essere vicini alle persone significa anche saper utilizzare nuovi linguaggi e nuovi strumenti, mantenendo intatti i principi che ci contraddistinguono.

Il lavoro straordinario che svolgete quotidianamente merita di essere raccontato con la stessa cura con cui viene compiuto.

Non si tratta di celebrarci, ma di consolidare quel patto fiduciario tra Istituzione e cittadini che voi Carabinieri costruite sul territorio ogni giorno, con straordinaria dedizione. La vostra competenza e la vostra umanità sono il cuore pulsante dell'Arma: farle conoscere significa permettere ai cittadini di comprendere appieno il valore del vostro servizio.


I social media ci permettono di parlare alle persone nel loro quotidiano, di raggiungere chi è lontano, di offrire orientamento e rassicurazione in tempo reale. Per molti, soprattutto tra i giovani, rappresentano la finestra principale sul mondo. Ignorare questo cambiamento significherebbe rinunciare a parlare direttamente con una parte significativa della popolazione. Per questo siamo fortemente impegnati nella dimensione digitale, sulle principali piattaforme e da ultimo con il canale WhatsApp, uno strumento in più per essere vicini, trasparenti, immediati.

Per rendere onore all'impegno delle donne e degli uomini dell'Arma, ciascuna articolazione è chiamata a contribuire a questo sforzo comune. Ogni attività meritoria che viene documentata e condivisa secondo le consuete e prescritte modalità, diventa tassello di un messaggio più grande: quello di un'Istituzione moderna, presente e credibile.

Vi invito quindi ad essere parte attiva dei nostri canali social istituzionali e a seguirli, confidando nella vostra sensibilità, certo che saprete trasformare questa sfida in un'ulteriore occasione per essere, anche nel mondo digitale, al servizio del Paese.

Cresceva insieme !!!

Gen. C.A. Salvatore Luongo





Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Affari giuridici e Condizione militare



N. 27/28-1-2016 di prot.

Roma, 12 novembre 2019

Oggetto: Uso consapevole di *social network* e *applicazioni di messaggistica*.

AI

COMANDI DIPENDENTI FINO
A LIVELLO COMANDO STAZIONE

LORO SEDI

CIRCOLARI ABROGATE

- Circolare n. 1104/43-1-1994 di prot. del 19 dicembre 2011 del Comando Generale - SM - Ufficio Operazioni
- Circolare n. 40/8-1-2013 di prot. del 26 novembre 2013 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione
- Circolare n. 1104/43-8-1-1994 di prot. del 23 agosto 2014 del Comando Generale - SM - Ufficio Operazioni
- Circolare n. 27/16-1-2017 di prot. del 28 luglio 2017 del Comando Generale - SM - Ufficio Legislazione
- Circolare n. 1104/43-15-1994 di prot. del 19 marzo 2018 del Comando Generale - SM - Ufficio Operazioni
- Circolare n. 1104/43-19-1994 di prot. del 18 settembre 2018 del Comando Generale - SM - Ufficio Operazioni
- Circolare n. 1280/54-2-1987 di prot. del 29 novembre 2018 del Comando Generale - SM - Ufficio Operazioni

1. Il significativo numero di adesioni di militari dell'Arma alle più moderne ed innovative modalità di comunicazione telematica (*social network* e *applicazioni di messaggistica istantanea*) e la crescente casistica di criticità nel relativo utilizzo (possibilità di *abusi* e di conseguenti condotte illecite) hanno reso opportuna una più organica rielaborazione delle disposizioni emanate nel tempo sul delicato tema, così da favorirne la conoscenza e l'osservanza.

In primo luogo, al fine di un uso corretto e consapevole di tali piattaforme, occorre tener presente che tra le relative funzionalità vi è la possibilità di condivisione dei contenuti (da cui la denominazione, in seguito utilizzata, di *piattaforme di condivisione*), anche multimediali (immagini, file video e file audio), di comunicazioni intercorse tra utenti ovvero di pagine personali. Tale opzione determina inevitabilmente, quand'anche si utilizzino profili c.d. *chiusi* o *chat private*, il rischio di una diffusione involontaria e indiscriminata di quanto pubblicato o comunque reso disponibile, anche se solo momentaneamente. La circostanza che ogni dato in rete rischia di essere sottratto al controllo di chi lo ha originato (non essendo sufficiente la sua cancellazione dalla *chat* e/o dal profilo originario) comporta che qualsiasi *azione* compiuta sui *social* e *app di messaggistica* non è mai - a dispetto di diffuse ingannevoli percezioni - *virtuale* ma, piuttosto, è come se avvenisse in un *luogo pubblico*, per di più straordinariamente *affollato*, ed è quindi idonea ad essere, proprio in ragione della possibilità di una sua *virale* diffusione, fortemente lesiva di diritti altrui e/o dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione di appartenenza.

Inoltre, la permeabilità dei dati veicolati attraverso i *social* e le *app di messaggistica* può anche favorire mirate attività di raccolta e selezione da parte di malintenzionati. Peraltro, una ricerca sistematica su profili di più militari, laddove alimentati con superficialità, può disvelare *informazioni di natura sensibile* (incarichi ricoperti, attività svolte, ecc.) e facilitare progettualità offensive anche di natura terroristica (nel caso, ad esempio, di unità impiegate in teatro d'operazioni), ovvero l'adozione di specifiche precauzioni per sfuggire alle investigazioni o vanificare l'efficacia delle attività di prevenzione.

2. L'uso dei *social network* e delle *app di messaggistica* presuppone quindi, innanzitutto, la consapevolezza che il *web* non costituisce affatto una *zona franca* rispetto alle possibili responsabilità penali, civili e disciplinari che conseguono da condotte *improprie*, naturalmente anche con riferimento agli obblighi derivanti dalle previsioni dell'ordinamento militare. In particolare, i rischi connaturati con le caratteristiche delle *piattaforme di condivisione*, in sistema con i doveri e gli obblighi connessi con il particolare *status* e le *qualifiche*¹ proprie degli appartenenti all'Arma, impongono che i *social* e le *applicazioni di messaggistica istantanea* non possano essere considerati uno strumento di comunicazione *sicuro* e, pertanto, non possano essere utilizzati per la trattazione, a qualsiasi titolo, di questioni di servizio o a qualsiasi titolo riservate. Ne consegue che né la comunicazione tra singoli utenti (c.d. *one to one*), né la costituzione di *gruppi* e/o *chat* tra militari (anche se appartenenti allo stesso reparto) possono costituire una modalità legittima per scambiare informazioni d'ufficio, salvo l'eccezione rappresentata dall'oggettivo ricorrere di un comprovato stato di necessità o dell'urgente adempimento di un dovere², da comunicare tempestivamente al comandante di reparto o, in caso di indisponibilità, al primo superiore sulla linea gerarchica³.

Inoltre, tutti gli utenti di *social network* e/o di *applicazioni di messaggistica istantanea*, nell'aderire ai relativi servizi, ne accettano automaticamente le connesse implicazioni in tema di *privacy* sotto un duplice profilo rappresentato, da un lato, dalla possibile violazione della relativa normativa a tutela di terzi e, dall'altro, dal rischio, a totale carico dell'interessato, che finanche informazioni non immediatamente disponibili nel proprio profilo (comprese l'identità anagrafica e altre concernenti la sfera personale e familiare) possano essere indirettamente ricavate, o involontariamente svelate, dai contenuti multimediali pubblicati, ovvero da commenti postati da altri utenti della piattaforma.

Nella stessa ottica, sussiste il divieto di diffondere contenuti (testi, immagini, video o audio) relativi alle attività di servizio (siano esse operative o amministrative), o comunque riferibili allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi o ad aree riservate delle infrastrutture adibite a caserme. Parimenti, circolari e altre disposizioni a carattere *interno*, ancorché diramate a tutto il personale e/o disponibili nell'area *intranet* istituzionale, non sono in alcun modo divulgabili all'esterno. Si tratta, infatti, di dati sensibili (la cui comunicazione, così come l'ulteriore diffusione, può configurare un reato, anche militare, in relazione alle previsioni di legge in materia di disciplina per la tutela del segreto militare e d'ufficio)⁴ che devono rimanere sempre riservati a garanzia dell'efficacia delle attività e, quindi, della sicurezza di cittadini e operatori. A questo si aggiunge l'obbligo del segreto delle indagini sancito nell'art. 329 c.p.p., che impone al militare di mantenere l'assoluto riserbo sugli argomenti che ad esse si riferiscono, comunque conosciuti. Foto, filmati e file audio realizzati nel corso delle attività operative costituiscono documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e, come tali, devono essere rimessi all'Autorità giudiziaria a corredo degli atti di polizia giudiziaria, senza possibilità di trasmetterli a soggetti che non abbiano titolo a conoscerli in relazione alla specifica attività di servizio, sebbene appartenenti a Forze di polizia (salvo espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria).

3. Ulteriori criticità in tema di *social network* e *applicazioni di messaggistica istantanea* concernono le circostanze, modalità e finalità del loro utilizzo.

In primo luogo, rileva che lo svolgimento di qualsiasi attività di servizio, specie in ambiente esterno, richiede la massima concentrazione affinché non venga compromessa la soglia di vigile attenzione indispensabile per cogliere tempestivamente tutto ciò che accade nelle vicinanze, valutarne

¹ Agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

² Tale eccezione non comprende, in alcun caso, le informazioni di natura classificata (segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato) e non classificate controllate, per la cui trattazione resta comunque ferma la rigorosa osservanza delle relative disposizioni.

³ A tal fine è in corso di sviluppo un sistema di messaggistica istantanea dedicato alle comunicazioni di servizio tra militari e con le Centrali Operative.

⁴ Art. 326 c.p., oltre che le condotte di cui al Libro II, Titolo I, Capo II del c.p.m.p.

rapidamente le implicazioni e, se del caso, intervenire con la reattività necessaria e con le procedure operative più appropriate, allo scopo di ridurre al minimo qualsiasi fattore anche di potenziale rischio per gli operanti. Ne consegue, quindi, che è vietato il prolungato o compulsivo utilizzo di *smartphone* o altri dispositivi di connettività mobile per comunicazioni private, invero in qualsiasi modo intrattenute (voce, messaggi, ecc.), tanto più se si è alla guida di mezzi⁵, salvo situazioni contingenti di particolare e comprovata urgenza o necessità, trattandosi di comportamento che pregiudica l'efficacia delle attività e, soprattutto, la sicurezza del personale, oltre che degli stessi cittadini. Tale condotta, peraltro, è immediatamente percepita quale chiaro sintomo di scarsa professionalità dell'operatore di polizia, nei grandi centri urbani come nelle aree più periferiche, ed è ancor più incompatibile (e quindi preclusa) durante le attività di controllo del territorio.

In secondo luogo, l'utilizzo delle *piattaforme di condivisione* non può costituire strumento per aggirare e/o violare le disposizioni che disciplinano le relazioni con i militari di qualsiasi grado, che, per esplicita e inderogabile previsione regolamentare (oltre che di legge), devono essere improntate all'osservanza dei reciproci doveri di rispetto, correttezza e lealtà. Gli stessi doveri regolano i rapporti di ciascun militare nei confronti dell'Amministrazione di riferimento talché, anche nel caso di eventuali controversie o contenziosi, le modalità di interlocuzione e i relativi contenuti devono essere sempre quelle previste dalle norme e dai regolamenti vigenti⁶. Ciò vale, evidentemente, anche nel caso di interventi su *blog* e riviste *on line* - assimilabili, a tutti gli effetti, al rilascio di dichiarazioni pubbliche o di vere e proprie interviste - le quali, come noto, ove concernenti il servizio o fatti ad esso attinenti, necessitano della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

I militari dell'Arma, inoltre, indipendentemente da funzione e grado, non devono utilizzare i *social* come mezzo privilegiato per rappresentare alla scala gerarchica questioni di servizio ovvero di carattere privato, violando le disposizioni che disciplinano tale specifica facoltà. Lo *status* di militare, anche con riferimento alle relazioni con i superiori in grado, così come con i parigrado o i subordinati, comporta, infatti, l'osservanza di precise regole e procedure⁷.

Sempre in tema di modalità di utilizzo dei mezzi di comunicazione, va considerato il divieto generale di impiegare le denominazioni, gli emblemi e i marchi dell'Arma ovvero di qualsiasi altra Amministrazione Militare, salvo sia intervenuta esplicita autorizzazione alla luce della particolare tutela giuridica ad essi riconosciuta⁸ (anche di rilievo penale e civile per quanto concerne i profili di risarcimento del danno).

In definitiva, qualsiasi comportamento tenuto in rete, anche quando riconducibile a relazioni amicali o affettive, deve rispondere a canoni compatibili con lo *status* militare e con le peculiarità connesse con le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; i doveri ad essi conseguenti, infatti, non vengono meno nella vita privata, compresa la sua dimensione *digitale*, anche in ragione del regime di pubblicità che investe potenzialmente ogni condotta tenuta su qualsivoglia strumento di comunicazione offerto dalla rete.

4. Alla luce delle previsioni generali del Codice dell'Ordinamento Militare⁹ e delle considerazioni che precedono, sono pertanto censurabili, sotto plurimi profili e senza possibilità di invocare quale

⁵ L'eccezione prevista dall'art. 173 del C.d.S. per gli appartenenti alle Forze di polizia è connessa esclusivamente con il soddisfacimento di esigenze operative.

⁶ In tali casi, peraltro, la condotta potrebbe essere anche idonea a configurare uno o più reati tra quelli previsti dal Libro II, Titolo III, Capi II e III, del c.p.m.p.

⁷ Ad esempio, un'istanza per conferire con il Ministro o con il Vertice di Forza armata, quesiti agli Stati Maggiori o ai diversi livelli della linea gerarchica, una comunicazione di fatti aventi riflessi sul servizio, ecc.

⁸ Art. 300 COM e discendente D.M. 25 luglio 2012, n. 162.


⁹ Anche nell'uso dei *social* sono applicabili ai militari le previsioni di cui all'art. 1350 COM. Nello specifico rileva, in modo particolare, l'osservanza dei precetti connessi con:

- a. il giuramento prestato e il grado rivestito (rispettivamente, artt. 712 e 713 TUOM);
- b. il rispetto della via gerarchica nelle relazioni di servizio e disciplinari (art. 715 TUOM);
- c. il divieto di utilizzo arbitrario dell'uniforme in contesti privati (art. 720 TUOM) o di utilizzo di distintivi o indumenti caratteristici dell'uniforme in abiti civili (art. 746 TUOM);

esimente l'aver taciuto/nascosto il proprio particolare *status*, le condotte di seguito tipizzate relative sia all'uso di *social* e *applicazioni di messaggistica*, sia di dispositivi di connettività mobile. Le stesse, in ogni caso, non devono né possono considerarsi esaustive della più ampia, potenziale casistica:

- la trattazione, a qualsiasi titolo, di questioni di servizio, informazioni d'ufficio o a carattere riservato;
 - la partecipazione attiva a *pagine tematiche* che si qualifichino per orientamento ideologico, per posizioni discriminatorie riferibili alla sfera sessuale, ovvero a convinzioni religiose e a motivazioni etniche o razziali;
 - la divulgazione di notizie o *immagini*, di dati personali, indirizzi, preferenze, abitudini ecc., riferiti a soggetti terzi, quando non giustificata da inderogabili esigenze di servizio;
 - il prolungato o compulsivo utilizzo di *smartphone* o altri dispositivi di connettività mobile per comunicazioni private, in qualsiasi modo intrattenute (voce, messaggi, ecc.), salvo situazioni contingenti di particolare e comprovata urgenza o necessità;
 - la diffusione di contenuti (testi, immagini, video o audio) relativi ad attività di servizio (siano esse operative o amministrative), allo stato di approntamento ed efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e ad aree riservate delle infrastrutture adibite a caserme;
 - la trasmissione a soggetti diversi dall'Autorità giudiziaria di foto, filmati e file audio realizzati nel corso di attività di servizio e pertinenti ad attività di polizia giudiziaria;
 - il ricorso ai *social* per interloquire, a qualsiasi titolo, con l'Amministrazione, ovvero per rappresentare alla scala gerarchica sia questioni di servizio, anche se di natura controversa o contenziosa, sia di carattere privato;
 - il rilascio su *blog* e riviste *on line* di interventi su temi concernenti il servizio o fatti ad esso assimilabili, in assenza delle preventive, prescritte autorizzazioni.
5. Al fine di conseguire il necessario obiettivo di una diffusa sensibilizzazione circa le già richiamate possibili implicazioni (sul piano della responsabilità civile e/o penale, oltreché disciplinare) che conseguono dall'uso improprio delle *piattaforme di condivisione*, i Comandanti, ai vari livelli, dovranno impegnarsi direttamente per:
- ribadire ad ogni favorevole occasione le disposizioni in argomento, evidenziando i rischi che l'uso non corretto dei *social network* può comportare;
 - trattare organicamente ed approfonditamente la materia nel contesto dei corsi di formazione o di aggiornamento.
- Resta fermo l'obbligo di svolgere tempestivi e puntuali accertamenti in tutti i casi in cui la condotta tenuta possa integrare violazioni disciplinari o di legge, da perseguire con il dovuto rigore.
6. La circolare è consultabile anche in area *intranet* nel *Compendio telematico sulla normativa interna riferita al personale*.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
 (Gen. D. Teo Luzi)



-
- d. il dovere al riserbo professionale (art. 722 TUOM);
 - e. l'obbligo di tenere una condotta esemplare, astenendosi dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro (art. 732 TUOM e n. 423 R.G.A.);
 - f. il dovere di manifestare correttamente il pensiero che, quando si riferisce ad argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, presuppone l'aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 1472 COM;
 - g. il dovere per le Forze armate di mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche (art. 1483 COM).



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

N. 1104/43-19-1994 di prot.

Roma, 18 SET. 2018

OGGETTO: RISERVATEZZA DEI MILITARI NELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

A

**COMANDI DIPENDENTI
FINO A LIVELLO DI COMANDO DI CORPO (COMPRESO)**

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. *Circ. n. 2349/91-1 del 24 settembre 2017 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;*
- b. *Circ. n. 1104/43-15-1994 del 12 marzo 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM - Ufficio Operazioni;*
- c. *Artt. 722 e 751 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;*
- d. *Art. 1350 del Codice dell'Ordinamento Militare.*

1. Le cronache quotidiane riportano, con crescente frequenza, immagini e filmati realizzati da appartenenti all'Arma nel corso di operazioni di servizio che, condivisi su piattaforme telematiche (*instagram, facebook, gruppi whatsapp, blog e forum tematici, ecc.*), ancorché inizialmente con un numero limitato e individuato di destinatari, trovano di seguito rapida e incontrollata diffusione, per via delle fisiologiche dinamiche dei *social*, esponendo i fatti a letture decontestualizzate, con il conseguente rischio di strumentalizzazioni, ovvero a una divulgazione lesiva del segreto d'indagine e/o del diritto della riservatezza di terzi.
2. Al riguardo, si osserva che:
 - foto e filmati realizzati nel corso delle attività operative costituiscono documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e, come tali, devono essere rimessi all'Autorità giudiziaria a corredo degli atti di polizia giudiziaria. Conseguentemente, in nessun caso, possono essere trasmessi a persone che non abbiano titolarità a conoscerli, in relazione alla specifica attività di servizio, ancorché appartenenti a Forze di polizia;
 - la comunicazione istituzionale segue le procedure che risalgono alle competenze dell'Ufficio Stampa del Comando Generale, secondo le disposizioni di cui alla circolare in rife. a);
 - l'inosservanza di tali disposizioni espone i militari a conseguenze sul piano penale, civile e disciplinare, con riflessi, di non minore importanza, sulla immagine di affidabilità e compostezza dell'Istituzione.
3. In tale quadro, avuto riguardo alla delicatezza degli interessi coinvolti, si confida sull'opera di sensibilizzazione che dovrà essere svolta dai Comandanti, chiamati altresì ad una attenta azione di controllo, secondo i diversi livelli di responsabilità, perseguitando con il dovuto rigore le violazioni accertate.

Contestualmente, il Comando delle Scuole curerà che la materia sia adeguatamente trattata in tutti i corsi di formazione, affermando ulteriormente la riservatezza quale elemento imprescindibile della condotta professionale di ciascun Carabiniere.

d'ordine
IL CAPO DEL II REPARTO
(Col. t.ISSMI Giuseppe De Raggi)